DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI TALAMELLO

Affissa all'Albo Pretorio il 16/06/2021

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021	Nr. Pro	ogr. 14
	Data	31/05/2021
	Seduta	NR. 2

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 31/05/2021 alle ore 19:00.

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE tramite VIDEOCONFERENZA, convocata nei modi di cui al Decreto Sindacale n.5 del 30/03/2020, oggi 31/05/2021 alle ore 19:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
NOVELLI PASQUALE	S	URBINATI LIVIANA	S	PALAZZINI SOFIA	С
MORONCELLI ROBERTO	S	BARTOLINI LUCA	С		
BELLONI EMANUELA	С	CANGINI GIULIO	N		
PISELLI ANTONIO	S	BALDUCCI ORESTE	S		
CESARETTI PAOLO	С	CESARETTI PAOLO	С		
Totale Presenti in sede: 5		Totale Presenti in coll.: 5		Totale Assenti: 1	

Assenti Giustificati i signori: *CANGINI GIULIO*

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA D'ANTONIO MORENA.

In qualità di SINDACO, il DOTT. NOVELLI PASQUALE assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri: MORONCELLI ROBERTO, PISELLI ANTONIO, .

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal Sindaco ai sensi dell'art.50 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 per la trattazione degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Presso l'ufficio di segreteria sono state depositate da 24 ore prima della seduta le proposte relative con i documenti allegati.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Il **SINDACO-PRESIDENTE** chiama in discussione l'argomento posto al punto n.6 dell'o.d.g. della seduta.

Il SINDACO evidenzia che per esigenze di bilancio si è reso necessario intervenire sull'aumento dell'aliquota IMU. Precisa che l'imposta passa dal 9,6 per mille al 10,6 per mille in linea peraltro con quanto applicato dai Comuni del territorio già da alcuni anni.

Non essendoci interventi pone ai voti l'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino

all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi di legge, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Vista ed integralmente richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 19/08/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU riportate nella stessa in ottemperanza alle variazioni normative intervenute in merito;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.
- che il dipartimento delle finanze, tramite apposite istruzioni pubblicate sul proprio sito internet ha chiarito inoltre che " ... Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e **non il prospetto delle aliquote** previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020). "

Visto altresì l'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. La pubblicazione prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Atteso che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 140.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal competente Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con la seguente votazione espressa per in forma palese:

FAVOREVOLI n.9

ASTENUTI n. 1 (Moroncelli)

CONTRARI /

DELIBERA

- A) Di dare atto che quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
- B) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:
 - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0 per mille;
 - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
 - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10:

aliquota pari al 10,6 per mille;

- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.
- C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- E) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con apposita ed identica votazione come sopra riportata espressa in forma palese, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/00.

COMUNE DI TALAMELLO PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pasquale Novelli

F.to Dott.ssa Morena D'Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

nell'Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).				
Lì, 16/06/2021	L' ISTRUTTORE			
	F.to Sandra Riccardi			
	ESECUTIVITA'			
La presente deliberazione è stata dichi D.Lgs. 267/2000.	arata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 de			
La presente deliberazione, trascorsi 10 il	giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva			
Lì, 16/06/2021	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Dott. Pasquale Novelli			
È copia conforme all'originale.				
Lì,	IL RESPONSABILE DEL SETTORE			

Dott. Pasquale Novelli

COMUNE DI TALAMELLO PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. 14 Data Delibera 31/05/2021

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: **FAVOREVOLE** - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Data 28/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Pasquale Novelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE** - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Data 28/05/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Pasquale Novelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000) e registrazione.

Data 28/05/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Pasquale Novelli